MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 55

Elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato il decreto che approva le norme del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno alle Commissioni consultive centrali e di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Le prime elezioni sono effettuate entro novanta giorni dalla data del decreto previsto dal precedente comma. La funzione di rappresentanza del personale non puo' essere esercitata dallo stesso impiegato in seno a piu' di una Commissione consultiva o in una Commissione consultiva e nel Consiglio di amministrazione. In caso di elezione in piu' organi collegiali l'opzione deve avvenire entro quindici giorni dalla data di proclamazione dei risultati. Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 sono operative dalla data di nomina delle Commissioni consultive.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	IV — Disposizioni finali e transitorie
Capo	I — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-55-elezione-dei-rappresentanti-del-personale-in-seno-alle-commissioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it